



Centri di raccolta dei rifiuti urbani
Applicazione e criticità del
D.M. 8 aprile 2008

Agata Milone
Torino 28 ottobre 2008

Centro di raccolta dei rifiuti urbani

Dlgs 152/06 s.m.i.

un'area presidiata ed allestita per le attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti da utenze domestiche e non domestiche (limitatamente ai rifiuti assimilati) per il trasporto agli impianti di recupero e smaltimento

L'ATTIVITA' RIENTRA NELLA FASE DI RACCOLTA

Non sono ammesse operazioni di disassemblaggio, ma esclusivamente operazioni di riduzione volumetrica su rifiuti non pericolosi, per ottimizzare i trasporti.

Disciplina dei Centri di raccolta D.M.8/4/08

Realizzazione:

approvata dal comune in base a norme urbanistiche

Gestione:

- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, cat.1 *gestione centri di raccolta* in base a criteri emanati dal comitato nazionale dell'albo gestori (D.29/7/08) per la dimostrazione di idoneità tecnica e capacità finanziaria
- adeguamento ai requisiti tecnico-gestionali del DM

I soggetti già iscritti all'Albo alla cat.1, integrano l'iscrizione per l'attività gestione di centri di raccolta

I gestori di centri di raccolta operanti al 13/5/08
continuano ad operare e presentano entro 3/11/08 domanda di iscrizione/integrazione all'Albo nella cat.1 e si conformano alle disposizioni del Dm 8/4/08

I centri di raccolta autorizzati continuano adoperare fino alla scadenza dell'autorizzazione

Requisiti tecnico-gestionali previsti dal decreto ministeriale

Centro di raccolta di tipo A (semplici)

Rifiuti non pericolosi di provenienza domestica

Semplificazioni :

- no compilazioni schede entrate/ uscita rifiuti
- no ripristino e chiusura impianti
- no raccolta acque meteoriche
- no rispetto criteri per rifiuti pericolosi
- no rispetto punto 4.2 allegato 1

RAEE solo non pericolosi

Centro di raccolta di tipo B (complesse)

Rifiuti pericolosi e non pericolosi di
provenienza domestica e non domestica

Requisiti-tecnico gestionali dei centri di raccolta (All1)

1.Ubicazione

2.Requisiti

3.Struttura del centro

**4.Modalità di conferimento
e rifiuti conferibili (CER)**

5.Modalità di deposito

6.Modalità di gestione

7.Durata di deposito dei rifiuti

Requisiti: i centri di raccolta di tipo A devono rispettare esclusivamente i requisiti con la numerazione in rosso sottolineata

1. Ubicazione del centro di raccolta

1.1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

1.2. Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

2. Requisiti del centro di raccolta

2.1 Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2.2 Il centro di raccolta deve essere dotato di:

a. adeguata visibilità interna;

b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;

c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;

d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;

e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

2.3 All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

2.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Requisiti: i centri di raccolta di tipo A devono rispettare esclusivamente i requisiti con la numerazione in rosso sottolineata

3. Struttura del centro

3.1 Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;

b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;

3.2 Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

Requisiti: i centri di raccolta di tipo A devono rispettare esclusivamente i requisiti con la numerazione in rosso sottolineata

4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

4.2 CER conferibili al centro di raccolta

4.3 Il centro deve garantire:

a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

Requisiti

4.2 Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (codice CER 20 01 13*)
13. acidi (codice CER 20 01 14*)
14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (20 01 17*)
16. pesticidi (CER 20 01 19*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)

Requisiti

20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
30. ingombranti (codice CER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (20 03 99)
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche

5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

5.1 Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

5.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi

5.3 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

5.4 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

5.5 I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antirabocciamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

5.6 Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996.

5.7 Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

5.8 I rifiuti pericolosi nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

5.9 La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura

5.10 I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5.11 E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato I del DM 185/2007.

5.12 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Requisiti: i centri di raccolta di tipo A devono rispettare esclusivamente i requisiti con la numerazione in rosso sottolineata

6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

6.1 All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

6.2 Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno

b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili

c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

6.3 Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

6.4 Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

6.5 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

7. Durata del deposito

7.1 La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.

7.2 La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Modalità di raggruppamento dei RAEE nei centri di raccolta

I centri di raccolta devono suddividere i RAEE nei seguenti raggruppamenti

- Clima e freddo
- Altri grandi bianchi
- Tv e monitor
- Apparecchiature informatiche e piccoli elettrodomestici
- Sorgenti luminose

Criticità

Autorizzazione comunale urbanistica
solo per i nuovi centri di raccolta

Il termine del 3/11/08 per la domanda iscrizione
riferito ai centri di raccolta già in esercizio

Gestione comunale di centri di raccolta
la legge 267/00 non prevede lo svolgimento del servizio
in economia

L'iscrizione all'Albo per la gestione di un centro di raccolta
non è subordinata all'effettivo svolgimento dell'attività e
non è collegata ad uno specifico centro di raccolta,
ma alle sue caratteristiche

Criticità

Rifiuti conferibili al centro

- I rifiuti elencati al punto 4.2 all. 1 del decreto
- i rifiuti assimilati agli urbani in base ai regolamenti comunali ai sensi della disciplina vigente (D.C.I. 27/7/84 punto 1.1.1)

Rifiuti da spazzamento stradale

non inseriti tra i rifiuti conferibili nei centri di raccolta

Area di trasferimento

E' possibile l'utilizzo dei centri di raccolta da parte del gestore del servizio per i rifiuti elencati al punto 4.2 del decreto per effettuare soste tecniche e operazioni di trasbordo (entro 48 h)

Rifiuti Inerti

non sono inseriti nell'elenco dei rifiuti conferibili al centro di raccolta.

La gestione dei rifiuti inerti, da lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dalle utenze domestiche, può essere svolta ai sensi art. 216 Dlgs152/06, in un'area delimitata dello stesso centro di raccolta

Criticità

Registro carico e scarico e/o scheda dei rifiuti in entrata ed in uscita dal centro di raccolta?

Schedario numerato progressivamente per rifiuti conferiti al centro e per rifiuti avviati a recupero/ smaltimento contenente i dati di cui All.1b) 1a):

tipologia rifiuto CER, provenienza (domestica/non dom ragione sociale conferitore)
quantità, destinazione
non sono indicati i tempi di annotazione

Registro di carico e scarico numerato progressivamente e vidimato da CCIAA contenente:

tipologia rifiuto, CER, stato fisico, provenienza, quantità, destinazione
annotazione entro 10 gg dall'effettuazione dell'attività
Mancata tenuta del registro sanzione amministrativa,
più onerosa per rifiuti pericolosi

Compilare un solo documento che contenga le tutte informazioni previste dai due documenti

Centri di raccolta in Piemonte

<i>Situazione al 31/12/2007</i>	
AMBITO	CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E CONSORTILI COMPLESSI TIPO B
Provincia di Alessandria	30
Provincia di Asti	10
Provincia di Biella	4
Provincia di Cuneo	60
Provincia di Novara	29
Provincia di Torino	109
Provincia del VCO	11
Provincia di Vercelli	8
Totale Parziale Regione	261
Regione	CENTRI DI RACCOLTA TIPO A
	circa 100
Totale Regione	361

Centri di raccolta finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2007-2008

La Regione Piemonte ha finanziato con 5.822.00000 di euro, pari al 50% dell'investimento, la realizzazione e l'adeguamento di 62 centri di raccolta, in base ai criteri del D.M.8/4/08

AMBITO	nuove realizzazioni	adeguamenti
Provincia di Alessandria	9	
Provincia di Asti	1	
Provincia di Biella		3
Provincia di Cuneo	7	3
Provincia di Novara	6	2
Provincia di Torino	16	11
Provincia del VCO	2	
Provincia di Vercelli	2	
	43	19

Grazie per l'attenzione